



Regione Emilia-Romagna

SESTO EURO RAPPORTO

ALLEGATO

LA REGIONE E L'UNIONE EUROPEA:
GLI AIUTI DI STATO
VADEMECUM
PER GLI OPERATORI PUBBLICI



DIREZIONE GENERALE ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

 Regione Emilia-Romagna

SESTO EURO RAPPORTO

ALLEGATO

LA REGIONE E L'UNIONE EUROPEA:
GLI AIUTI DI STATO

VADEMECUM
PER GLI OPERATORI PUBBLICI





Il *vademecum* è stato realizzato dal Servizio Legislativo e Qualità della normazione in collaborazione con il Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali della Giunta regionale.
Hanno contribuito: Giampiero Cillione, Guido Gnoffo, Michele Migliori, Giuliana Ventura.

Si ringraziano per la collaborazione offerta: Pietro Manzini dell'Università di Bologna; Ornella Porchia dell'Università di Torino; Flora Golini dello Studio Legale Olivetti De Naro Papa – sede di Bruxelles.

Con la collaborazione del Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale, Piera Raimondi Cominesi.

Presentazione di Luciano Vandelli	5
1. Definizione di aiuto di Stato	7
2. Elementi e condizioni degli aiuti di Stato	8
3. Deroghe al divieto di aiuti Statali	10
4. Le diverse tipologie di aiuti	12
5. Gli aiuti d'importanza minore (<i>de minimis</i>)	14
6. La disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese	15
7. Gli aiuti destinati alla formazione	17
8. Gli aiuti a favore dell'occupazione	18
9. Il nuovo regolamento comunitario di procedura degli aiuti di Stato	18
10. La procedura interna di notifica della Regione Emilia-Romagna	21
Appendice: riferimenti normativi ed atti principali della Commissione	21



presentazione

La Regione Emilia-Romagna rivolge una crescente attenzione alle problematiche comunitarie, sia nell'esercizio delle proprie competenze legislative, che nelle proprie politiche, che ancora nell'espletamento delle proprie funzioni e compiti amministrativi.

Sul tema è intervenuto come noto il nuovo articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha riconosciuto un rilevante e significativo mutamento dei rapporti istituzionali tra Stato e ad Autonomie, nonché tra Regioni ed Unione Europea di fronte agli obblighi comunitari, sancendo una nuova dimensione istituzionale delle Regioni nel contesto europeo ed il loro pieno diritto alla partecipazione alle cosiddette fasi "ascendenti" e "discendenti" del diritto comunitario.

In relazione a tali nuovi poteri, si vanno dunque delineando nuovi scenari istituzionali, normativi ed operativi, che implicano azioni di adeguamento organizzativo e funzionale dei livelli gestionali e di supporto, risultando con ciò necessario individuare e stabilire nuovi ruoli e processi organizzativi regionali all'interno ed in relazione alle due fasi in questione.

Peraltro, l'importanza del diritto europeo nella materie di competenza regionale è tale da dover introdurre, nell'ottica di una piena parificazione tra legge statale e legge regionale, dei meccanismi di verifica permanente dei progetti di legge di iniziativa della Giunta e del Consiglio regionale nonché di consulenza rispetto alle strutture regionali, in relazione alle problematiche del diritto comunitario.

L'articolo 117, comma 1, della Costituzione prevede infatti che la potestà legislativa venga esercitata dalle Regioni nel rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» e tra questi ultimi vi rientra anche l'obbligo di rispettare le regole sostanziali e procedurali sugli aiuti di Stato contenute nel Trattato e nel diritto comunitario derivato, ogni qualvolta in particolare, come spesso accade, la normativa regionale si rivolga alla concessione di contributi e/o di incentivazioni – a diverso titolo effettuate – incidendo sul tessuto economico sociale regionale.

Quando poi si parla di Regione, significa anche affrontare il coinvolgimento, in queste problematiche, degli Enti locali, poiché nella nuova dimensione costituzionale e comunitaria è la Regione appunto il soggetto istituzionale di riferimento per Province e Comuni, sia in via generale, che nella tematica in interesse.

Nonostante che i compiti in materia siano già svolti da tempo da parte della nostra Amministrazione, anche la materia degli aiuti è pertanto interessata da un fenomeno di crescente sensibilizzazione.

Occorre infatti perorare, a nostro parere, non già una visione burocratica o giuridico-vincolistica della tematica degli aiuti, bensì richiedere al legislatore ed all'amministrazione regionale e locale di interrogarsi sulla compa-

tibilità della sua normazione e delle sue funzioni rispetto ai vincoli comunitari.

Ci sembra questa, del resto, anche la stessa visione dell'Unione europea, che non mira unicamente a reprimere le forme di incentivazione delle attività produttive o a verificare la corretta osservanza delle procedure, bensì a "sapere", a "conoscere", a detenere uno sguardo d'insieme dello stato degli interventi pubblici nell'economia al fine di valutarne, in un contesto più ampio, la compatibilità con le regole generali del mercato nel territorio comunitario.

Con questo strumento informativo, si intende pertanto fornire un supporto utile a sensibilizzare ed aiutare gli operatori della Regione e degli Enti locali, quando vengono in contratto con questa complessa e delicata materia e che in questo lavoro troveranno espone le nozioni di base, la normativa essenziale, le condizioni di esenzione e le procedure, da osservare per contribuire alla crescita dell'identità europea del nostro sistema regionale.

LUCIANO VANDELLI

Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie Locali

L'obiettivo di questa guida è di illustrare la disciplina essenziale degli "aiuti di Stato".

Malgrado si abbiano pochissime norme nel Trattato CE che si occupano direttamente di questo argomento (articoli 87, 88 ed 89 nella versione consolidata a seguito delle sue diverse modificazioni), la materia si presenta particolarmente complessa, dal momento che coinvolge parecchi aspetti della politica tanto comunitaria, quanto di ciascun Stato membro.

Cercheremo allora di affrontare l'argomento in modo tale da fornire all'operatore una visione completa del fenomeno rimandando, però, per ulteriori approfondimenti, alla normativa specifica ed alle ulteriori risorse segnalate in Appendice.

1. DEFINIZIONE DI AIUTO DI STATO

Il primo problema da affrontare è quello della definizione di "aiuto di Stato". L'art. 87, paragrafo 1, della versione consolidata del Trattato dell'Unione europea testualmente stabilisce che: *"Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*.

Da questa definizione si evince solamente che gli aiuti di Stato sono, **in linea di principio, incompatibili con il mercato comune**.

La stessa definizione ci permette inoltre di individuare, come fra poco vedremo, gli **elementi** che contraddistinguono una misura come aiuto di Stato

È però dubbia, almeno alla luce del solo testo dell'art. 87, **la nozione di aiuto di Stato**.

L'unico modo possibile per definire la misura in questione è quello di avvalorci del contributo delle decisioni della Commissione e di alcune sue comunica-

zioni e dichiarazioni esplicative nelle quali si esprime il punto di vista della Comunità europea sul significato da attribuire all'espressione "aiuti di Stato", nonché delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado che hanno avallato e precisato le affermazioni della Commissione.

Possiamo allora, in modo breve e sintetico, definire "aiuto di Stato" **qualsunque provvedimento (sia di natura legislativa che amministrativa) che implica un trasferimento di risorse dallo Stato da altri enti pubblici ad imprese, pubbliche o private che siano**.

Quindi intendiamo come tale qualunque misura a favore di un'impresa diretta ad attribuirle un **vantaggio economico** e che costituisca, allo stesso tempo, **una diminuzione delle entrate** per lo Stato o per l'ente pubblico che concede tale misura

In altre parole elemento essenziale di questa definizione è innanzitutto il fatto che, da una parte, ci deve essere un vantaggio economico a favore dell'impresa, dall'altra parte, da parte del soggetto che eroga l'aiuto, invece, ci deve essere una diminuzione patrimoniale.

La definizione sembrerebbe a questo

punto completa ed esaustiva.

In realtà vi è un altro aspetto di fondamentale importanza che deve essere considerato prima di potere considerare chiara in tutti i suoi aspetti la nozione di aiuto di Stato.

Infatti l'aiuto di Stato non consiste solo ed esclusivamente in un esborso di denaro pubblico, potendo essere inserite nella misura altre fattispecie, visto che l'art. 87, sopra citato, utilizza l'inciso *"sotto qualsiasi forma"*.

La Commissione, durante la sua attività, ha ritenuto, pertanto, che costituiscono aiuti di Stato, le **seguenti fattispecie**:

- Sovvenzioni a fondo perduto;
- Prestiti di denaro a tasso particolarmente agevolato rispetto al tasso normalmente praticato sul mercato;
- Diminuzione delle imposte o differimento del termine di pagamento di contributi fiscali, o a carattere sociale o previdenziale;
- Garanzia di un prestito (che un'impresa ha ottenuto da un'altra azienda), a condizioni particolarmente favorevoli, ovvero senza chiedere nulla in cambio, senza un'ipoteca o un altro tipo di garanzia;
- Cessione di terreni o edifici a prezzi particolarmente convenienti per l'impresa;

- Vendita o acquisto di merci, di prodotti, a prezzi inferiori o superiori al prezzo di mercato;
- Aiuti all'esportazione;
- Regimi speciali per le grandi imprese in difficoltà finanziaria (amministrazione controllata delle grandi imprese in crisi).

È quindi facile notare come il criterio per determinare quali siano gli aiuti di Stato sia in realtà molto ampio perché comprende qualunque forma di aiuto, di sovvenzione, qualunque provvedimento, insomma, che favorisca economicamente una o più imprese e che rappresenti un costo per lo Stato non solo in termini di uscite ma anche di entrate.

Il principio dell'investitore privato

Malgrado la specificità delle ipotesi appena sopra elencate, bisogna tuttavia sottolineare come vi siano delle situazioni che risultino non facili da valutare.

Pensiamo, ad esempio, al caso in cui lo Stato elargisca alle imprese delle somme restituibili con un interesse annuo del 3%; si tratta di un interesse che costituisce un aiuto di Stato oppure no?

Ora, per facilitare l'analisi di un provvedimento sotto l'aspetto della sua possibilità di costituire un aiuto di Stato, si può utilizzare un criterio, molto semplice ma efficace, elaborato dalla Commissione.

Si tratta del principio cosiddetto dell'"investitore privato". In base a tale principio, per sapere se il provvedimento amministrativo costituisca o meno un aiuto, è necessario **analizzare se un investitore privato si sarebbe comportato allo stesso modo in cui si è comportato lo Stato o l'ente pubblico che ha adottato quel provvedimento a favore di quella impresa**. Così, se si deve ritenere che un investitore privato non avrebbe mai elargito un prestito a tali condizioni, perché sarebbe stato fuori mercato, allora vuol dire che si tratta di un vero e proprio aiuto, perché l'impresa non sarebbe mai riuscita a trovare, sul mercato, quel denaro a quelle condizioni così favorevoli. Volendo riportare le esatte parole utilizzate dalla Commissione possiamo dire che: *"Al fine di stabilire se i contributi accordati da uno Stato membro ad un'impresa presentino il carattere dell'aiuto di Stato, è ragionevole applicare il criterio che si basa sulla possibilità per l'impresa beneficiaria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali. In*

particolare è ragionevole chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni, e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali condizioni le avrebbe potute realizzare." Allora, tornando all'esempio, poniamo che si possa accertare che il privato avrebbe erogato quella somma con un interesse del 5%: l'aiuto non è la somma erogata, ma è il 2%, ossia la differenza tra il 5% ed il 3%.

2. ELEMENTI E CONDIZIONI DEGLI AIUTI DI STATO

Individuata la definizione di aiuto di Stato, dobbiamo precisare che le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato si applicano solo alle misure che rispondono alle condizioni precisate nell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato.

Più precisamente il regime in materia di aiuti di Stato si applica alle misure che rispondono alle seguenti **condizioni**:

- a) **trasferimento di risorse statali**;
- b) **vantaggio economico**
- c) **selettività**
- d) **effetti sulla concorrenza**

a) La prima condizione si riferisce alla natura pubblica dell'erogazione: le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un **trasferimento di risorse statali** (comprendenti le risorse dei bilanci nazionali, **regionali e locali**, delle banche e fondazioni pubbliche, etc.). L'aiuto può essere concesso non solo dall'autorità centrale ma anche da un **organo intermedio**, sia pubblico (come nel caso di enti regionali e locali o di banche e fondazioni pubbliche),

che privato (come nell'ipotesi di una banca privata incaricata della gestione aiuti pubblici). Inoltre, come già osservato in precedenza, è opportuno ricordare come i trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere **varie forme**. Si noti che anche le risorse dei Fondi strutturali europei devono essere utilizzate conformemente alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, come si evince dall'articolo 12 del regolamento generale sui Fondi n. 1260/99.

b) L'aiuto inoltre deve comportare un **vantaggio economico** che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Un esempio può essere rappresentato da una locazione o da un acquisto da parte di un'impresa di un terreno di proprietà dello Stato ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in tale condizione sono i seguenti:

- la vendita allo Stato, da parte di un'impresa, di un terreno a un prezzo superiore a quello di mercato;
- l'accesso privilegiato di un'impresa a un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun canone o altro compenso;
- l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.

c) Non rientrano nella nozione di aiuto quelle misure che non favoriscono specifiche imprese o determinate produzioni. Il **criterio della selettività** concorre infatti a distinguere un intervento vietato dalle "misure generali", lecite in quanto applicabili in maniera automatica ed indiscriminata a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro, come avviene per la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale.

Un regime è considerato selettivo quando **le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di potere discrezionale**. Il carattere di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso degli aiuti regionali e settoriali).

d) Infine l'art. 87 paragrafo 1, utilizza le seguenti parole: "*falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".

In primo luogo, ciò significa che l'aiuto deve avere un **effetto potenziale sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri**. È sufficiente poter dimostrare che il beneficiario eserciti un'attività economica e che operi su un mercato in cui esistono scambi commerciali fra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un'organiz-

zazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche), venendo in considerazione soltanto l'effettiva attività economica del beneficiario e non la sua natura giuridica. Deve comunque essere ricordato che la finalità dell'aiuto va considerata di volta in volta, per cui un aiuto di rilievo sociale potrà essere valutato in una maniera differente.

In secondo luogo, l'aiuto deve avere un'**entità rilevante**, ossia capace di alterare in maniera sensibile la disponibilità delle risorse tra le imprese in concorrenza: non rientrano dunque tra le sovvenzioni vietate le erogazioni che non provocano effetti distorsivi sul mercato, interno e comune (principio del *de minimis*). Infatti, la Commissione ritiene che alcune tipologie di aiuto di esigua entità, individuate ai sensi di un apposito regolamento, non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri, di conseguenza non rientrando nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato.

Il significato della locuzione "incidere sugli scambi tra gli Stati membri"

Prima di concludere la trattazione di questo paragrafo appare opportuno soffermarci su un problema di particolare importanza.

Si tratta di comprendere cosa abbia voluto intendere il legislatore comunitario quando, all'interno dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, ha affermato che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

Cosa vuol dire dunque incidere sugli scambi tra Stati?

Certamente viene subito da pensare a quelle imprese che operano normalmente con l'estero; in quanto esportano all'estero: un eventuale trattamento di favore del loro Stato d'origine violerebbe le più elementari regole di concorrenza.

In realtà, **non è affatto indispensabile che l'impresa, a cui viene erogato un aiuto, operi necessariamente anche fuori del mercato nazionale**. Infatti, secondo la Commissione europea un aiuto incide sugli scambi tra gli Stati membri anche

se l'impresa beneficiaria agisce esclusivamente all'interno di un Paese, ovvero quando questa opera solamente in un ambito territoriale limitato, locale, regionale o provinciale. Ciò che conta, secondo la Commissione, è verificare che quel particolare mercato territorialmente limitato e circoscritto, sia concorrentialmente appetibile alle imprese di altri paesi, nel senso che potrebbe attirare altre imprese, nazionali e comunitarie, indotte a produrre e a vendere in quel medesimo territorio.

Non è nemmeno necessario che vi siano effettivamente delle imprese che provengano da altri paesi della comunità; è sufficiente che ci sia solo la possibilità, l'eventualità che altre imprese comunitarie possano venire ad operare in quel particolare territorio per far sì che un aiuto a favore di un'impresa nazionale possa essere considerato capace di incidere sugli scambi tra Stati. Si pensi, tra l'altro, che un determinato aiuto a favore di imprese che operano in una determinata regione può influenzare le scelte delle altre imprese che preferiranno localizzarsi laddove è previsto l'aiuto. In altri termini, le imprese potrebbero essere indotte a stabilirsi in un territorio piuttosto che in un altro perché lì si può godere di un certo aiuto che non viene erogato invece in altre regioni.

Ecco dunque chiarito cosa significa che lo scambio tra gli Stati membri può risentirne.

3. DEROGHE AL DIVIETO DI AIUTI STATALI

Abbiamo già avuto modo di ricordare che, dalla definizione di aiuti di Stato contemplata dall'articolo 87 del Trattato, si evince che essi sono, **in linea di principio**, incompatibili con il mercato comune.

Occorre ora spiegare meglio cosa voglia significare questa affermazione.

Il problema va affrontato considerando che gli aiuti di Stato che corrispondono ai criteri sopra delineati non sono *sic et simpliciter* incompatibili con il mercato comune: lo sono, infatti, solo in linea di principio.

Questo perché i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano **un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato devono o possono essere considerati ammissibili** (le cosiddette "deroghe").

L'art. 87, paragrafo 2, del Trattato stabilisce dunque che sono compatibili con il mercato comune: **(si tratta della possibilità di deroga, che trova applicazione de jure ovvero automaticamente)**

a) gli aiuti a carattere sociale concessi

ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Più importanti per l'applicazione pratica, sono **le deroghe all'incompatibilità sottoposte alla valutazione discrezionale della Comunità europea** (paragrafo 3 dell'articolo 87):

a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione;

b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determi-

nate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Appare chiaro come nel contesto delle operazioni relative ai Fondi strutturali, le disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c).

Riassumendo potremmo quindi dire che accanto alle ipotesi di deroghe "de jure", o **sicuramente compatibili**, (art. 87 par.2) si trovano ipotesi di deroghe **discrezionali o potenzialmente compatibili** (art. 87 paragrafo 3), per le quali compete alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto può o meno beneficiare della deroga.

L'esistenza delle deroghe giustifica il **previo controllo** degli aiuti di Stato, da parte della Commissione europea, stabilito dall'articolo 88 del Trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione, conferendole il **potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo"**.

Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie di esame in funzione delle dimensioni dell'impresa, della sua

ubicazione, del settore di attività o delle finalità dell'aiuto.

Per la natura discrezionale del potere ad essa conferito, la Commissione ha cercato di rendere pubblica l'impostazione adottata, e ciò allo scopo di garantire che tale discrezionalità sia esercitata con la dovuta trasparenza e che le autorità e le imprese abbiano chiara la propria posizione alla luce del diritto comunitario.

La Commissione ha così pubblicato i criteri che applica nelle decisioni riguardanti la concessione o meno di deroghe per gli aiuti notificati, e ciò in forma di **regolamenti, "comunicazioni", "orientamenti", "discipline" e lettere agli Stati membri**.

I casi più rilevanti di **potenziali deroghe** sono i seguenti:

- **gli aiuti di Stato a finalità regionale**, cioè quelle misure volte a far fronte a difficoltà strutturali delle regioni svantaggiate rispetto alla media europea, ove il tenore di vita è anormalmente basso (regioni obiettivo 1-art.87 paragrafo 3 lettera a), o ad agevolare lo sviluppo di regioni economiche sfavorite rispetto alla media nazionale (zone art. 87 par. 3 lett c), tra cui alcune zone obiettivo 2), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune

interesse;

- **gli aiuti settoriali**, oggetto di norme specifiche o settoriali che esprimono la posizione della Commissione sulla concessione di aiuti pubblici in determinati settori dell'attività economica;

- **gli aiuti orizzontali o inter-settoriali**, finalizzati a far fronte a difficoltà che possono emergere in qualunque settore dell'attività economica ed in ogni regione.

Un'ulteriore deroga si evince in via interpretativa della giurisprudenza della Corte di Giustizia e si riferisce alle **imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale**; infatti le norme del Trattato relative alla concorrenza (tra cui rientrano quelle in materia di aiuti di Stato ed in particolar modo l'art. 86 TCE) non si applicano se impediscono l'adempimento della specifica missione che lo Stato ha affidato a tale impresa e sempre che non venga compromesso l'interesse della Comunità.

I criteri di compatibilità

Il Trattato individua in termini molto generali le ipotesi di deroga, ma la Commissione ha progressivamente indi-

viduato veri e propri criteri di compatibilità, fino a realizzare una completa disciplina, sostanziale e procedurale, modellata sui seguenti **principi**: contropartita, trasparenza, divieto di cumulo, oltre al criterio del *de minimis* di cui si dirà ampiamente più avanti.

- **Il principio della contropartita** (*compensatory justification*), formulato dalla Commissione e confermato dalla Corte di Giustizia condiziona l'alterazione della libera concorrenza allo sviluppo del mercato unico e comporta la valutazione dell'aiuto pubblico dal punto di vista della Comunità Europea e non dello Stato membro o dell'impresa beneficiaria. L'aiuto potrà considerarsi compatibile solo quando non sia possibile realizzare diversamente l'interesse comunitario, obiettivo in virtù del quale è concessa la deroga.

La Commissione non può inoltre autorizzare aiuti che non siano necessari e proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Ad esempio, non potrà considerarsi compatibile con il mercato comune un aiuto per nuovi investimenti redditizi quando l'impresa ha sufficienti mezzi propri per realizzarli o quando si tratta di aiuti di funzionamento (c.d. operativi), cioè non finalizzati a ridurre costi o ad elevare la competitività, ma ad affrontare spese d'esercizio.

- **Il principio della trasparenza**

impone invece che la natura e la portata dell'aiuto siano verificati sulla base di tutti gli elementi necessari: la forma utilizzata, la consistenza prevista, l'obiettivo operativo, i mezzi finanziari, le ragioni derogatorie. Ne consegue un obbligo di completa informazione a carico degli Stati e di motivata valutazione a carico della Commissione.

■ **Il divieto di cumulo** stabilisce opportunamente che i diversi massimali previsti dalle differenti normative non possono comunque essere superati, né con la moltiplicazione di erogazioni risultanti di valore inferiore, né con la sommatoria di sovvenzioni provenienti da differenti regimi.

4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AIUTI

La Commissione, nella valutazione sulla compatibilità degli aiuti, distingue dunque tra:

a) aiuti di Stato regionali o a finalità regionale

b) aiuti di Stato settoriali

c) aiuti di Stato orizzontali o intersettoriali

a) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, sono quegli aiuti che vengono concessi, a mezzo di leggi statali o regionali al fine di **favorire lo sviluppo delle regioni o parti di regioni cosiddette svantaggiate del territorio comunitario**, essenzialmente attraverso incentivi agli **investimenti** iniziali delle imprese o, più raramente, tramite l'erogazione di aiuti al **funzionamento**.

Per regione intendiamo qui una zona territoriale individuata secondo le norme comunitarie vigenti, e quindi non necessariamente coincidente con le circoscrizioni amministrative in cui si riparte il territorio della Repubblica: le regioni non sono individuate infatti secondo l'articolazione territoriale che

caratterizza gli Stati membri, ma sulla base delle zone determinate dalla Commissione (**mappa regionale**).

L'obiettivo principale perseguito dalle regole sugli aiuti regionali, è quello di **razionalizzare le sovvenzioni locali**, in modo da evitare una corsa incontrollata da parte degli Stati membri ad indirizzare investimenti nelle regioni meno favorite.

In relazione al loro differente grado di sviluppo, esistono due categorie di regioni ammissibili a tali aiuti, dette zone in deroga, a cui corrispondono differenti massimali di aiuto:

- **regioni con gravi ritardi nello sviluppo economico o con forte disoccupazione** (zone art. 87, paragrafo 3 lettera a), in cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria: si tratta delle regioni ricadenti nell'obiettivo 1 comunitario, che in Italia corrispondono alle regioni del Mezzogiorno.

- **zone definite in difficoltà strutturale sulla base di indicatori statistici definiti a livello nazionale**, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 87.3.c Tali zone coincidono in misura prevalente con le aree eleggibili all'Obiettivo 2 comunitario, che in Italia corrispondono ad alcune regioni del Centro-Nord, oltre

all'Abruzzo e al Molise.

Ben si comprende come questo articolo del Trattato fornisca agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla **media nazionale**. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione, ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a **criteri nazionali**.

Al fine di fornire un quadro complessivo delle zone che possono beneficiare di questa tipologia di aiuti, la Commissione adotta, per un periodo corrispondente al ciclo di programmazione dei fondi strutturali, la cosiddetta **"Carta degli aiuti Regionali"**, contenente:

- l'elenco delle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all'art. 87.3., lettere a) e c), in cui possono essere concessi alle imprese aiuti pubblici agli investimenti, sia nazionali che comunitari;
- i massimali d'intensità degli aiuti autorizzati per ciascuna regione dalla Commissione.

b) Gli aiuti di Stato settoriali, sono caratterizzati dal fatto che la Commissione ha dettato, per alcuni settori dell'attività economica, una **disciplina specifica sugli aiuti di Stato e sulla loro compatibilità con il mercato comune**.

Con questa tipologia di norme specifiche la Commissione definisce la propria posizione in merito alla concessione di aiuti in settori determinati, che sono di principio ammessi quando ripristinano **condizioni di efficienza e di competitività a lungo termine**.

I settori per i quali la Commissione ha dettato orientamenti e discipline specifiche sono:

- l'agricoltura;
- la pesca e l'acquacoltura;
- i trasporti (con l'eccezione dei trasporti su strada, che sono soggetti alle norme generali sugli aiuti, salvo il regime *de minimis* di cui poi si dirà).

Per quanto riguarda in particolare **agricoltura, pesca ed acquacoltura**, possiamo ulteriormente specificare che le norme generali in materia di aiuti di Stato descritte nel presente vademecum non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca. Questo essenzialmente perché il Trattato stabilisce che in questi settori gli aiuti di Stato sono soggetti alle normali regole di concorrenza, ma solo *"nella misura determinata dal Consiglio"*. Vanno inoltre tenuti presenti gli specifici obiettivi della politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca. Tali elementi, hanno portato, nel corso degli anni, a consistenti differenze fra le norme generali in materia di aiuti di Stato e quelle appli-

cate in detti settori.

Per quanto concerne invece i **trasporti**, va ricordato invece che nel settore dei trasporti su strada sono applicabili le norme generali in materia di aiuti di Stato (ad eccezione del materiale di trasporto che non può beneficiare di aiuti), mentre tali norme non si applicano agli altri settori dei trasporti (trasporti ferroviari, aerei, marittimi e per via navigabile).

Vi sono poi i cosiddetti **"settori sensibili"**, cioè settori che hanno sofferto di problemi economici particolarmente gravi, ovvero:

- l'industria carboniera e siderurgica;
- le fibre sintetiche;
- l'industria automobilistica;
- la costruzione navale.

Per tali settori, la Commissione europea, con comunicazione del 19 marzo 2002 ha reso noto che la nuova "Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" ha integrato al proprio interno le discipline e gli orientamenti settoriali specifici ad essi.

La **nuova Disciplina multisetoriale**, relativamente ai settori sensibili, si presenta più snella rispetto alla precedente in quanto semplifica le procedure di notifica dei progetti alla Commissione europea, i cui controlli

saranno tesi unicamente a verificare la suscettibilità del progetto di investimento a determinare eventuali gravi distorsioni della concorrenza.

c) Gli aiuti di Stato orizzontali o intersettoriali sono caratterizzati da quelle norme di natura orizzontale o trasversale, con le quali la Commissione ha regolamentato **determinate categorie di aiuto volte a far fronte a difficoltà che possono sorgere indipendentemente dalla tipologia di attività economica e dalla localizzazione territoriale**.

Si tratta, per la precisione, di norme intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell'attività economica e in ogni regione.

La Commissione ha dettato agli Stati membri **"orientamenti" e "discipline" (o ha successivamente approvato regolamenti)** di carattere orizzontale per le seguenti categorie di aiuto:

- **aiuti alle piccole e medie imprese (PMI)**, destinate a sostenere investimenti materiali (terreni, fabbricati, impianti e macchinari), investimenti

immateriali (spese derivanti da trasferimento di tecnologie) e aiuti cosiddetti *"soft"* (servizi di consulenza);

- **aiuti alle imprese a favore delle attività di ricerca e sviluppo** (ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva);

- **aiuti per la tutela dell'ambiente**, compresi quelli per il risparmio energetico e per le energie rinnovabili, volti a sostenere investimenti, spese correnti e aiuti *soft*;

- **aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà**: con i quali, rispettivamente, si dà una soluzione a breve termine (non più di sei mesi) ai problemi finanziari dell'impresa e si realizzano piani di ristrutturazione di ampia portata volti a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa;

- **aiuti alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati** dal punto di vista socioeconomico, tra cui quelli selezionati nell'ambito dell'iniziativa URBAN (con particolare riferimento alle piccole imprese, nuove o esistenti);

- **aiuti all'occupazione**, sia per la creazione che per il mantenimento di posti di lavoro, non legati ad un investimento;

- **aiuti alle imprese per la formazio-**

ne, sia essa generale o specifica, indipendentemente dal fatto che essa venga effettuata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.

Per ciascuna delle suddette categorie, i massimali di intensità di aiuto sono di norma diversificati in funzione della classe dimensionale dell'impresa (piccola, media o grande) e della localizzazione o meno in zona assistita.

Va sottolineato che le norme intersettoriali **in materia di occupazione** fanno riferimento alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro **non legati ad un investimento**, mentre la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro legati ad un investimento rientrano negli aiuti a finalità regionale e quindi sono ammissibili solo nelle aree individuate nell'ambito delle mappe regionali.

Ancora, per quanto riguarda gli **aiuti all'occupazione** gli orientamenti specifici non fissano un massimale preciso per l'importo o l'intensità degli aiuti stessi; tuttavia stabiliscono che l'aiuto deve essere temporaneo, non deve essere più elevato di quanto necessario alla creazione/mantenimento dell'occupazione, non deve rappresentare una porzione eccessiva dei costi totali di produzione dell'impresa, ed infine l'importo dell'aiuto per lavo-

ratore deve essere giustificato.

Quanto agli **aiuti alla ricerca e sviluppo** i massimali sono diversificati in funzione del tipo di attività di ricerca (fondamentale, industriale e precompetitiva), della classe dimensionale dell'impresa e della sua ubicazione o meno in una zona assistita.

Il **regolamento CE 994/98** ha infine attribuito alla Commissione **la facoltà di esentare** alcuni tipi di misure orizzontali dall'obbligo di notifica, specificando per ogni categoria di aiuto **le finalità, le condizioni di esenzione, i beneficiari, i massimali, il sistema di controllo.**

La Commissione si è avvalsa di tale potere nell'emanazione dei regolamenti relativi a **PMI, de minimis, formazione ed occupazione.**

Il sistema di **autocertificazione** così promosso, riconosce agli Stati membri, il diritto di concedere gli aiuti richiesti, senza l'onere di approvazione preventiva. Allo stesso tempo aumenta gli oneri di controllo degli aiuti di Stato a livello nazionale, riconoscendo in capo agli stessi singoli cittadini il diritto di rivolgersi, in caso di violazione delle regole, sia alla **Commissione** sia alle **giurisdizioni nazionali.**

5. GLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE (DE MINIMIS)

La Commissione ha dato vita ad un **regolamento (n. 69/2001)**, con il quale si è occupata dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), ovvero quelle misure di importo poco elevato, per le quali **non è richiesta la notifica preventiva alla Commissione.**

Per espressa previsione del regolamento, la regola *de minimis* **non si applica** ai settori disciplinati dal trattato CECA (industria carboniera e siderurgica), al settore dei trasporti, alle attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca e a favore di attività connesse all'esportazione.

La regola *de minimis* fissa quindi una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare inapplicabile l'art. 87 paragrafo 1 e l'aiuto non è soggetto all'obbligo della notifica preventiva alla Commissione. Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

L'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento statuisce tuttavia che: "**L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.**"

Questo principio deve essere però ulteriormente specificato; infatti il periodo di riferimento di tre anni ha un **carattere mobile**, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, l'importo complessivo deve essere ricalcolato. Ciò significa che ogni qualvolta viene erogato un aiuto *de minimis* bisogna prendere in considerazione tutti gli aiuti concessi nei tre anni precedenti, per verificare se venga o meno superata la soglia massima consentita. Inoltre tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola *de minimis* e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

Cumulo, controllo e responsabilità statale

Il regolamento in questione, nel suo terzo paragrafo, si preoccupa di garantire un continuo controllo sugli aiuti concessi in regime *de minimis*, onde

evitare che vi sia un superamento della soglia massima consentita.

A riguardo l'art. 3 paragrafo 1 del regolamento stabilisce che: **“Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.”**

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2 paragrafo 2.”

Questo principio è molto chiaro, e ci permette di capire come la Commissione abbia riversato direttamente sugli Stati membri la responsabilità del controllo continuo sull'entità di aiuti de minimis concessi alle imprese.

Ora, lo Stato membro ha **due diverse possibilità** per attuare un controllo effettivo: o informa l'impresa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa tutte le informazioni su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti;

oppure lo Stato membro istituisce un **registro centrale degli aiuti de minimis**, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso.

La Regione Emilia Romagna, in osservanza del regolamento, si è attivata per la realizzazione di un **registro unico regionale** per la raccolta delle informazioni concernenti gli aiuti de minimis, che permetta una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa regionale, nonché la riduzione dei tempi di trasmissione dati in caso di richiesta da parte del controllo comunitario, controllo che è sempre possibile, in ogni momento, come si evince dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 69/2001.

6. LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con il **regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione** del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, l'Unione europea si è dotata di una regolamentazione per l'esenzione di un'ulteriore categoria di aiuti, quelli alle piccole e medie imprese. Come si evince dai considerando, “le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico”, ma il loro sviluppo può trovare ostacoli sul mercato, quali la difficoltà di accesso al credito, la limitatezza delle loro risorse e la conseguente riduzione della possibilità di accesso all'informazione e allo sviluppo tecnologico.

La *ratio* di tale normativa risiede pertanto, nella necessità di **favorire lo sviluppo di tali categorie di imprese**, inserendo una disciplina di esenzione dal divieto di cui all'art. 86 del Trattato, subordinata al rispetto di alcuni requisiti.

Preliminarmente, un aiuto, per poter

godere dall'esenzione di cui al citato regolamento, e conseguentemente, dell'**esenzione dall'obbligo di notifica**, deve contenere un espresso riferimento al regolamento e deve rispettare tutti i requisiti richiesti.

Inoltre, l'art. 7 stabilisce che un aiuto è esentato se, prima che vengano avviati i lavori per l'esecuzione del progetto, il beneficiario abbia presentato **domanda di aiuto** allo Stato membro oppure lo **Stato membro abbia adottato disposizioni legislative** che facciano sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Il regolamento esclude dall'esenzione alcune categorie di aiuti, quali quelli attinenti alla **costruzione navale ed alla siderurgia**, all'**agricoltura**, alla **pesca**, e più in generale, alle **attività di produzione, commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato**. Inoltre, non trova applicazione anche per gli aiuti concernenti a regimi preferenziali di esportazione o importazione, in ossequio alle norme stabilite dall'OMC.

Ai fini del regolamento per “aiuto” si intende qualsiasi misura che soddisfi i

criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1 del Trattato, mentre per la nozione di piccole e medie imprese viene espressamente richiamata la **raccomandazione della Commissione 96/280/CE** del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese. Con tale locuzione, quindi, si intendono **le imprese aventi meno di 250 dipendenti e che abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro o il totale di bilancio annuo non superi i 27 milioni di Euro**. Una piccola impresa deve avere meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro. Per microimpresa si intende quella che occupa meno di 10 dipendenti. Per il calcolo delle persone occupate nell'impresa è necessario riferirsi al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Oltre ai requisiti di cui sopra, le imprese devono potere essere considerate "indipendenti": il loro capitale o i loro diritti di voto non devono essere detenuti per più del 25% da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che non siano PMI, a meno

che tali partecipazioni non siano detenute da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, oppure se le partecipazioni sono frazionate, nel senso che sia impossibile creare maggioranze superiori alla soglia del 25%.

Si tenga ora conto che, recentemente, è stata emanata una **nuova raccomandazione da parte della Commissione (2003/361/CE** del 6 maggio 2003) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che dovrà sostituire la precedentemente citata raccomandazione 96/280/Ce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Gli aiuti si intendono riferiti agli investimenti (art. 4) ed alla consulenza ed altri servizi ed attività (art. 5).

L'intensità lorda¹ all'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali non deve superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese. Nell'ipotesi in cui l'investimento venga effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale di tali aiuti nella misura del 10% nelle regioni

individuate dall'art. 87 par. 3 lett. c), purché l'intensità totale dell'aiuto non superi il 30%; oppure il 15% nelle regioni individuate ai sensi dell'art. 87 par. 3 lett. a). Queste maggiorazioni si applicano solo nell'ipotesi in cui gli aiuti vengano concessi a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto. I massimali si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in base ad una percentuale delle spese di investimento ammissibili o in base ad una percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulti dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo. Nell'ipotesi in cui un aiuto venga calcolato sulla base dei posti lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, a condizione che la creazione di posti di lavoro sia connessa all'esecuzione di un progetto di investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali e detti posti di lavoro vengano creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; il progetto di investi-

mento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e tali posti di lavoro devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni.

Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi, che non devono possedere il requisito della continuità e della periodicità, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa; nel caso di partecipazioni a fiere ed esposizioni, l'ammontare dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand e l'esenzione si applica solo alla partecipazione della prima fiera.

L'esenzione non si applica nel caso in cui il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto sia pari o superiore a 25 milioni di Euro oppure, per le regioni non ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50% dei limiti del 15% e del 7,5% indicati in precedenza; per le regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda

¹ Per intensità lorda dell'aiuto si intende l'importo dell'aiuto espresso in percentuali dei costi ammissibili al progetto e tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta indiretta.

dell'aiuto è pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti per la zona considerata, oppure l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di Euro.

I massimali di cumulo indicati in precedenza si applicano sia che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali sia che venga cofinanziato dalla Comunità.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro 20 giorni, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o singoli aiuti ed inoltre devono redigere e conservare per 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati.

7. GLI AIUTI DESTINATI ALLA FORMAZIONE

Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, fornisce un importante contributo al **miglioramento nella formazione dei dipendenti delle imprese comunitarie in tutti i settori**, posto che essi sono "solitamente scarsi" (9° considerando). Tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica se rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento:

- riferimento esplicito al regolamento;
- se l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica², la sua intensità non può superare il 25% per le grandi imprese ed il 35% delle PMI (è possibile una maggiorazione del 5% per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87 par. 3 lett. c) e del 10% per quelle nelle regioni di cui alla lett. a) del medesimo articolo);
- se l'aiuto è concesso a favore della formazione generale³ la sua intensità non può essere superiore al 50% per le

grandi imprese ed al 70% per le PMI (tali intensità sono maggiorate del 5% per le imprese nelle regioni di cui all'art. 87 par. 3 lett. c) e del 10% lett. a);

- le intensità sopra elencate sono maggiorate del 10% se la formazione è diretta a lavoratori svantaggiati⁴;
- l'intensità può raggiungere il 100% nel settore dei trasporti marittimi, alle condizioni elencate nell'art. 4 part. 6 del regolamento.

I costi ammissibili sono stabiliti dall'art. 7.

L'esenzione non è applicabile qualora l'aiuto concesso per un singolo progetto di formazione ecceda 1 milione di Euro.

Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di comunicare entro 10 giorni alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti, e predisporre registri contenenti tutta la documentazione necessaria.

Il regolamento è in vigore fino al 31 dicembre 2006.

² Ossia la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano limitatamente.

³ La formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

⁴ Per lavoratori svantaggiati si intende: a) il lavoratore durante i primi sei mesi dall'assunzione, con meno di 25 anni e che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; b) qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro; c) qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumersi un lavoro e necessità di una formazione professionale e/o linguistica; d) nei primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare; e) qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; f) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi

8. GLI AIUTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

La Commissione ha recentemente adottato un **regolamento (n. 2204/2002)** sugli aiuti all'occupazione, destinato a **facilitare le iniziative degli Stati membri per la creazione di nuova occupazione**. Gli Stati membri potranno concedere aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro e all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili, senza dover chiedere l'autorizzazione preventiva della Commissione.

Per i disoccupati di lunga durata e per gli altri lavoratori svantaggiati, gli Stati membri potranno sostenere fino al 50% dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori di un anno.

Nel caso dei disabili, gli Stati membri potranno coprire fino al 60% di tali costi.

Tale regolamento lascia impregiudicati altri tipi di aiuti a favore dell'occupazione, che dovranno tuttavia essere notificati ed esaminati dalla Commissione caso per caso.

9. IL REGOLAMENTO COMUNITARIO DI PROCEDURA DEGLI AIUTI DI STATO

Con il nuovo regolamento comunitario di procedura degli aiuti di Stato (**regolamento n.659/1999**), si sono finalmente codificate le **regole di procedura** in materia di aiuti di Stato, cercando essenzialmente:

- di codificare la prassi procedurale sin qui osservata tanto dalla Commissione che dagli Stati membri, con il fine di rendere l'intera materia, spesso di difficile intelligibilità, più chiara e trasparente;
- di rafforzare e rendere più stringenti le poche disposizioni già esistenti d'origine giurisprudenziale;
- di introdurre nuovi elementi procedurali e sostanziali, tra i quali brillano per importanza i **nuovi poteri di ingiunzione in materia di aiuti illegali** di cui si è dotata la Commissione, nonché i suoi poteri di monitoraggio del rispetto delle sue decisioni.

Cercheremo dunque di fornire una visione d'insieme del regolamento, rilevandone le novità introdotte.

La **notifica di un progetto d'aiuto** spetta all'Amministrazione che ha istituito il regime d'aiuto. Per snellire la procedura la Commissione ha predisposto dei **modelli di notifica standardizzati** per la maggior parte dei tipi di aiuto. In linea di massima, le notifiche dei regimi di aiuto vanno inviate al Segretario generale o alla Commissione tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Il regolamento, all'articolo 2, stabilisce che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della **ricezione della notifica**. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 del regolamento (la cosiddetta "**notifica completa**").

L'articolo 3 del regolamento disciplina il principio della **clausola di sospensione**, già istituzionalmente previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

In virtù del principio menzionato, agli aiuti soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 2, non può essere data esecuzione

prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Con l'articolo 4 del regolamento viene disciplinato l'**esame preliminare** della notifica, nonché ogni eventuale decisione della Commissione.

Si stabilisce infatti come la Commissione debba procedere all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. La Commissione è tenuta a prendere una decisione, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, cioè fatta salva la possibilità che lo stato membro interessato ritiri la notifica prima che la Commissione abbia preso qualsiasi decisione.

Vediamo a questo punto quali sono le **possibili decisioni** che la Commissione può prendere al termine dell'esame preliminare della notifica.

La prima ipotesi è che la Commissione dichiari che la misura notificata **non costituisce aiuto**.

Altra possibilità è invece quella secondo la quale la Commissione constati che non sussistano dubbi circa la compatibilità della misura notificata con il mercato comune; in tal caso mediante una decisione **di non sollevare obiezioni**, la Commissione dichiara la misura compatibile con il mercato comune.

Infine, se la Commissione constata che

sussistano dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il **procedimento di indagine formale**, di cui all'articolo 6.

È molto importante sottolineare come le decisioni appena elencate debbano essere adottate **entro due mesi**. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di **ricezione di una notifica completa**. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

L'articolo 4, paragrafo 6, stabilisce un importante criterio, definito "**principio Lorenz**". In forza del predetto principio, qualora la Commissione non abbia adottato una decisione, sia essa di autorizzazione oppure di apertura del procedimento in contraddittorio di cui all'art. 88, paragrafo 2 del Trattato, entro due mesi dalla ricezione della notificazione completa in tutti i suoi elementi, lo Stato membro può decidere di dare seguito all'aiuto progettato dopo averne previamente informato la Commissione. Nondimeno, il regolamento riconosce la possibilità che la Commissione adotti una decisione nei quindici giorni successivi alla predetta comunicazione da parte dello Stato membro, beneficiando dunque di diritto di un periodo supplementare rispetto ai due mesi "classici", suggeriti inizial-

mente dalla Corte di giustizia quali indice di normale diligenza per chiudere la prima istruzione del caso di aiuto.

Anche l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento appare degno di menzione poiché prevede l'ipotesi di **implicito ritiro** della notificazione di un aiuto se lo Stato membro, seppur richiesto formalmente dalla Commissione di fornire informazioni aggiuntive a quelle trasmesse al momento della notificazione, non comunichi le nuove informazioni richieste dalla Commissione nei termini indicati, ovvero normalmente entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda d'informazioni. Nondimeno, la Commissione e lo Stato possono di comune accordo estendere i predetti termini; oppure lo Stato membro, rifiutandosi scientemente di trasmettere gli elementi informativi richiesti, può richiedere alla Commissione l'adozione di una decisione nei due mesi successivi sulla base delle informazioni a disposizione di quest'ultima.

Se la Commissione ritiene dunque che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, ai sensi del quale "**Qualora la Commissione, dopo avere intimato agli interessati di presen-**

tare le loro osservazioni, constatati che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato". Per "aiuto attuato in modo abusivo", s'intende un aiuto notificato ed autorizzato dalla Commissione ma attuato in maniera difforme dall'autorizzazione della Commissione stessa.

Quanto appena detto introduce quel **procedimento di indagine formale** sopra accennato, disciplinato dagli articoli 6 e 7 del regolamento 659 e destinato a concludersi con una decisione adottata ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo 7.

In particolare, qualora la Commissione constati, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata **non** costituisce aiuto, **lo dichiara mediante una decisione**.

Se invece la Commissione constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più,

decide che l'aiuto stesso è compatibile con il mercato comune (**cosiddetta decisione positiva**). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.

Ancora è possibile che la Commissione subordini una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (**cosiddetta decisione condizionale**).

Infine se la Commissione constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (**cosiddetta decisione negativa**).

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 7 del regolamento, tutte le decisioni appena esaminate devono essere adottate dalla Commissione **entro 18 mesi dall'avvio della procedura**. È importante sottolineare come l'indicazione di un termine, ancorché ordinatorio e non perentorio, entro il quale la Commissione è tenuta ad ultimare la propria istruzione del caso, con l'adozione di una decisione finale, costituisca sicuramente una grande novità. Detto termine può essere esteso solo su comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione. Tuttavia il

termine in questione è meno vincolante per la Commissione di quanto esso possa sembrare a prima vista. Di fatto, una volta spirato il termine, nulla accadrà e nessun effetto giuridico si produrrà, a meno che lo Stato membro interessato richieda formalmente alla Commissione di pronunciarsi entro i successivi due mesi, basandosi sulle informazioni disponibili. Ciò significa che, nella pratica, il termine di 18 mesi si trasformerà in un termine di poco inferiore ai due anni (20 mesi).

Altrettanto innovativo è il Regolamento laddove prevede **la revocabilità delle decisioni adottate dalla Commissione** allorquando la medesima decisione sia stata presa sulla base di informazioni non corrette (art. 9 del regolamento). In questo, caso la Commissione adotterà innanzi tutto una decisione di apertura del procedimento in contraddittorio, per assicurare il rispetto dei diritti della difesa, seguita dalla decisione finale con la quale si revocherà formalmente la precedente decisione.

Il capo III del regolamento si occupa della procedura relativa agli **aiuti illegali**. L'art. 10, infatti, statuisce: **“La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse pro-**

venzano”.

Questo comporta **l'esame dei poteri ingiuntivi**, di natura cautelare ed istruttoria, che il regolamento riconosce espressamente alla Commissione.

Due sono i tipi di decisioni ingiuntive previste dal regolamento: la prima, di carattere **istruttorio**, è finalizzata alla **richiesta di maggiori informazioni** una volta constatata la mancata cooperazione dello Stato membro. Tale richiesta altro non è che una lettera amministrativa della Commissione con la quale si chiede allo Stato membro di dare alcune informazioni su una determinata materia o norma. Esiste poi la possibilità di un **“sollecito”** a fronte di tale richiesta ed anche in questo caso si tratta di un sollecito amministrativo. C'è poi il caso dell'**“ingiunzione di informazione”** che assume già la forma di una decisione della Commissione.

Il secondo tipo di decisione ingiuntiva, **sostanziale**, è finalizzata, secondo i casi, alla **sospensione** dell'aiuto deliberato ma non ancora concesso, oppure alla **restituzione** dell'aiuto illegale, ovvero concesso senza essere stato preventivamente autorizzato.

La decisione ingiuntiva, di sospensione oppure di restituzione dell'aiuto, sarà adottata dopo aver messo lo Stato

membro in condizione di sottoporre alla Commissione le proprie osservazioni. Oltre a ciò la Commissione dovrà dimostrare, per l'adozione di una decisione di restituzione, non tanto e non necessariamente il **fumus boni iuris**, ossia che la misura contestata costituisce un aiuto incompatibile, potendosi limitare a provare che la misura contestata costituisce un aiuto di Stato, quanto il **periculum in mora**, ossia l'urgenza del proprio provvedimento rappresentata dalla sussistenza del rischio di un danno irreparabile per i concorrenti dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

L'art. 14 del regolamento si occupa infine del **recupero** degli aiuti illegali. Esso, infatti, codifica l'obbligo per la Commissione di ordinare la restituzione dell'aiuto ogniqualvolta essa abbia accertato che l'aiuto illegale, ossia già concesso, è incompatibile.

A tal proposito risulta molto utile ricordare il principio stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha infatti affermato che: **“Il recupero di un aiuto statale indebitamente concesso è rivolto a ripristinare lo status quo ante, e tale ripristino può realizzarsi solo se il rimborso dell'aiuto è maggiorato di interessi decorrenti dalla data del versamento**

dell'aiuto e se i tassi di interesse applicati sono rappresentativi dei tassi di interesse praticati sul mercato, atteso che, in caso contrario, il soggetto che ha beneficiato dell'aiuto godrebbe di un vantaggio paragonabile a un anticipo di cassa gratuito o a un prestito agevolato” (Corte di giustizia delle Comunità europee- Sentenza 24 settembre 2002- Cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P).

Pur tuttavia un'eccezione si profila al principio generale di restituzione dell'aiuto illegale dichiarato incompatibile allorquando tale ordine è contrario ad un principio di diritto comunitario, il che si verifica ad esempio quando la Commissione stessa per la sua condotta abbia creato una **situazione di legittimo affidamento** circa l'identificazione delle misure dell'aiuto in capo all'impresa beneficiaria.

Questo aspetto del problema merita un certo approfondimento. È infatti notorio che, nell'assenza di regole procedurali comunitarie, la restituzione dell'aiuto avviene nel rispetto delle norme nazionali in vigore in ogni Stato membro. Orbene, nella pratica, ancorché gli eventuali ricorsi contro le decisioni della Commissione non producano effetti sospensivi, per i quali è richiesta un'apposita statuizione del **giudice comunitario**, meno di un quinto delle decisioni della Commissione di recupero del-

l'aiuto trovano attuazione in tempi accettabili per la concorrenza, in meno di due, tre mesi dalla notifica della decisione negativa di recupero allo Stato membro. Spesso, dopo anni dall'intervenuta decisione, l'aiuto di cui la Commissione ha richiesto la restituzione è **ancora presso l'impresa beneficiaria**.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che spesso l'impresa indebitamente beneficiaria dell'aiuto dichiarato incompatibile dalla Commissione ricorre ai rimedi giurisdizionali nazionali contro l'atto amministrativo di recupero per procrastinare, talvolta di anni e talvolta con la complicità "silenziosa" degli Stati membri, la restituzione dell'aiuto. La proposta della Commissione che voleva codificare l'esclusione di ogni effetto sospensivo della restituzione dell'aiuto anche in pendenza di un ricorso dinanzi alla giurisdizione nazionale ha incontrato gravi ostacoli da parte degli Stati membri durante le discussioni consiliari cosicché è stata alla fine abbandonata.

Anche per quest'ultima considerazione, appare quindi non solo doveroso, ma anche opportuno verificare preventivamente la compatibilità generale e settoriale degli interventi di incentivazione alle attività economiche, per evitare situazioni di incertezza patrimoniale che in ultima analisi nuocerebbero alle stesse imprese.

Si rammenta comunque che è nel pote-

re dello stesso soggetto pubblico che ha erogato l'aiuto senza rispettare gli obblighi e le condizioni del diritto comunitario, **procedere direttamente** al recupero della misura illegittimamente concessa a prescindere e senza dover necessariamente attendere l'esito della procedura di merito di competenza esclusiva della Commissione europea.

10. LA PROCEDURA INTERNA DI NOTIFICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per l'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna, non esiste una **disciplina** generale sugli aiuti, ma solo alcune disposizioni generali concernenti la **comunicazione all'autorità comunitaria** e la previsione di una **clausola sospensiva dell'efficacia**, contenute nell'art. 28 della legge 6 settembre 1993, n. 32 (*Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso*), con le quali:

- si dispone che le proposte di atti amministrativi o legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbano essere comunicate alla Commissione europea per il tramite del Ministro degli affari esteri;

- si ripartisce la competenza in merito tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, sancendo che la Giunta provveda a comunicare le proprie proposte di deliberazione e che il Consiglio la effettui invece per gli atti di propria iniziativa, comunicando la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare;

- si specifica che qualora le proposte subiscano modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione europea, sia in ogni caso la Giunta regionale a rinnovare detta comunicazione;

- si sancisce che l'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione, della quale va data notizia nel Bollettino ufficiale regionale;

- si prevede che nelle proposte di atti amministrativi o legislativi che istituiscono regimi di aiuti sia inserita una disposizione finale dal seguente tenore: **"Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione favorevole della Commissione CEE"**.

Tale clausola è stata utilizzata, ad esempio, per la legge regionale 7 aprile 2000, n. 24, con la quale si è prevista la concessione di contributi alle Organizzazioni di produttori ed interprofessionali per i prodotti agrolimentari, e per la legge regionale 3 luglio 2001, n. 20, recante provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle Aziende agricole colpite da BSE.

Ulteriori previsioni in materia sono contenute **nell'articolo 68 della**

legge regionale n. 3/99, inserito nel contesto del riordino della legislazione regionale vigente in materia di **attività produttive**, ove si prevede che **gli aiuti concessi ai soggetti beneficiari seguano tendenzialmente la regola del de minimis, restando altrimenti sottoposti all'obbligo di comunicazione** di cui si è detto.

Venendo ora alla **prassi**, va detto che **l'obbligo di notifica**, quando non si versi ovviamente in regime *de minimis*, può riguardare tutti i provvedimenti amministrativi o legislativi che stabiliscono nuovi aiuti (comprese forniture di garanzia) o modificano aiuti esistenti a favore di imprese o enti pubblici o privati in potenziale concorrenza con imprese. Poiché, come anzidetto, la normativa europea prevede comunque una ampia serie di eccezioni a tale obbligo, la prassi interna è quella di contattare, da parte della Direzione competente, il Servizio Legislativo o il Servizio Politiche Europee e Relazioni internazionali.

Non esiste quindi un obbligo preventivo di compatibilità, almeno a livello formale; esiste invece una **prassi di collaborazione e valutazione comune** da parte delle strutture competenti.

Come detto, in caso di provvedimento

ad iniziativa consiliare, l'obbligo di notifica incombe sulla Presidenza del Consiglio.

In caso di provvedimento di iniziativa della Giunta, l'onere della notifica è invece della Presidenza stessa.

In particolare la Direzione Generale competente provvede alla compilazione della scheda descrittiva dell'aiuto (**allegato 1**) e trasmette tutta la documentazione necessaria (progetto di legge, bozza di delibera, disposizioni attuative, ecc.) al Servizio Politiche europee.

Nella scheda descrittiva dell'aiuto, in base a quanto comunemente richiesto dalla Comunità europea, oltre agli elementi formali di identificazione, vengono indicati: la base giuridica dell'aiuto; se si tratta di un nuovo regime o della notifica di un regime esistente; lo scopo del regime (aiuti orizzontali, regionali, settoriali); i settori sovvenzionabili; gli eventuali limiti; in particolare, quali sono gli strumenti dell'aiuto (sovvenzioni a fondo perduto, prestiti agevolati, agevolazioni in conto interessi, sgravi fiscali, garanzie, ecc.).

Per ciascun strumento di aiuto deve essere fornita, da parte della Direzione competente, una precisa descrizione delle regole e delle condizioni di applicazione compresi in particolare le per-

centuali di aiuto, il relativo trattamento fiscale e se l'aiuto viene concesso automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri oggettivi oppure se sussiste un elemento di discrezionalità da parte delle autorità competenti. Inoltre devono essere specificate le spese che possono essere oggetto di aiuti (per esempio terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, spese per consulenze, ecc.), la durata degli stessi, la spesa a carico del soggetto che li eroga con il relativo ritmo di finanziamento ed il numero stimato di beneficiari.

Qualora sia previsto più di uno strumento di aiuto devono essere specificate le possibilità del beneficiario di cumulare più strumenti e devono essere altresì specificate le possibilità di cumulare l'aiuto in questione con eventuali altri regimi di aiuto in vigore:

Già in questa sede la Regione provvede dunque a fornire una giustificazione motivata **delle ragioni che fanno ritenere il regime di aiuto compatibile col Trattato**.

La **notifica formale** avviene a cura del Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali che trasmette la documentazione alla Rappresentanza Permanente Italiana presso l'Unione europea, al Ministero degli Esteri, al Ministero competente per materia e

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie.

Si evince quindi che è nell'ambito delle singole Direzioni che deve maturare la consapevolezza di notificare l'atto, pur in un rapporto di collaborazione con il Servizio Politiche Europee e la Direzione Affari Istituzionali e Legislativi.

In seguito alla notifica, che può avere ad oggetto **leggi od atti amministrativi a contenuto generale**, si instaurano e coesistono quindi un **procedimento ufficiale** (attraverso ITALRAP, dove gli esperti seguono ufficialmente le notifiche) e una **prassi informale**, nell'ambito della quale si attiva un diretto collegamento tra la Regione e Bruxelles tramite il proprio ufficio di rappresentanza all'Unione europea.

Per ciascuna notifica, il Servizio Politiche comunitarie tiene una scheda relativa a tutte le vicende del procedimento; è stato rilevato che tra la notifica e la comunicazione dell'esito della decisione della Commissione intercorrono circa, **in media 12 mesi**, termine che sarebbe inferiore se la Commissione non ricorresse sistematicamente alla richiesta di informazioni integrative ed aggiuntive

Infine, si è visto come, per effetto del regolamento 994 del 7 maggio 1998, il Consiglio abbia attribuito alla

Commissione la facoltà di esentare alcuni tipi di misure di aiuto orizzontali dall'obbligo di notifica, ed a tal fine come la Commissione abbia adottato regolamenti di esenzione concernenti gli aiuti di Stato destinati alla formazione, alle piccole e medie imprese, all'occupazione nonché gli aiuti erogati in regime *de minimis*.

Pertanto, possono essere concessi aiuti che rispettino tutte le condizioni previste dai suddetti regolamenti senza dover richiedere preventivamente l'approvazione della Commissione.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati alla formazione e alle PMI, è necessario comunque inviare **un'informativa alla Commissione (allegato 2)** ai fini della pubblicazione sulla GUCE. Inoltre, occorre trasmettere annualmente alla Commissione europea, **la relazione periodica** secondo un modello prestabilito (**allegato 3**).

ALLEGATO 1 NOTIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 88 PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO

Scheda descrittiva

1. Stato membro: ITALIA
2. Ministero o altro ente statale responsabile dell'iniziativa legale e dell'applicazione: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
3. Titolo del regime di aiuto:
4. Base giuridica:
 - titolo:
 - riferimento:
5. Si tratta di un nuovo regime o della notifica di un regime esistente? SI'/NO
 - se il regime di aiuto sostituisce un regime esistente, indicare quale:
6. Per i regimi esistenti:
 - notificato alla Commissione il
 - autorizzato dalla Commissione il
 - specificare quali regole e condizioni sono oggetto di modifica e per quali ragioni:
7. Livello al quale il regime viene gestito:
 - amministrazione centrale

- amministrazione regionale
- altro

8. Scopo del regime: (fornire una sola categoria di obiettivi: 8.1 o 8.2 o 8.3)

- 8.1. aiuti orizzontali
 - a quale scopo? (es. investimenti generali, PMI, R&S, ambiente, economie d'energia, ecc)
- 8.2. aiuti regionali
 - regioni o zone sovvenzionabili (NUTS livello 3 o inferiore)
- 8.3. aiuti settoriali
 - settori sovvenzionabili (NACE a 3 cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare se del caso)

9. Altre limitazioni o orientamenti dell'aiuto: specificare eventuali limiti (numero degli addetti oppure fatturato o altri) posti ai beneficiari degli aiuti o eventuali altre condizioni/criteri positivi utilizzati per determinare i beneficiari:

10. Quali sono gli strumenti dell'aiuto? Sovvenzioni a fondo perduto - prestiti agevolati (compresi i particolari sulle modalità di garanzia del prestito) - agevolazioni in conto interessi - sgravio fiscale - garanzia (compresi i particolari sulle modalità di garanzia e eventuali oneri addebitati per la garanzia) - altri (specificare)

Per ciascun strumento di aiuto deve essere fornita una precisa descrizione delle regole e delle condizioni di appli-

cazione compresi in particolare le percentuali di aiuto, il relativo trattamento fiscale e se l'aiuto viene concesso automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri oggettivi oppure se sussiste un elemento di discrezionalità da parte delle autorità competenti.

11. Per ciascuno strumento di aiuto devono essere specificate le spese che possono essere oggetto di aiuti: (per esempio terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, spese per consulenze ecc.)

12. Precisare gli aiuti eventualmente rimborsabili in caso di successo dei progetti (indicare i criteri con cui è misurato). Devono essere specificate anche le penalità (per esempio rimborso) per mancata esecuzione del progetto da parte del beneficiario:

13. Qualora sia previsto più di uno strumento di aiuto devono essere specificate le possibilità del beneficiario di cumulare più strumenti: devono essere altresì specificate le possibilità di cumulare l'aiuto in questione con eventuali altri regimi di aiuto in vigore:

14. Durata:

14.1. numero di anni

14.2 in caso di regime esistente, si tratta di una proroga? SI'/NO
durata della proroga

15. Spesa:

15.1 in caso di nuovo regime

– gli stanziamenti di bilancio per la durata del regime o stima delle minori entrate in caso di spesa fiscale

– se il regime è a tempo indeterminato indicare una stima delle spese annuali per i prossimi tre anni

15.2 in caso di modifica di un regime esistente

– gli stanziamenti di bilancio per la durata d'applicazione del regime o stima delle minori entrate in caso di sgravio fiscale non automatico

- se il regime è a tempo indeterminato indicare una stima delle spese annuali:

- spese effettuate negli ultimi tre anni

- stime delle minori entrate in caso di spese fiscali per gli ultimi tre anni

15.3 indicare il ritmo di finanziamento previsto specificando:

– si tratta di uno stanziamento votato annualmente? SI/NO

– in caso negativo, a quale periodo si riferisce?

– Altre disposizioni

16. per i regimi che non hanno obiettivi settoriali specifici e per quelli che non hanno obiettivi regionali specifici precisare rispettivamente le eventuali concentrazioni settoriali o regionali possibili:

17. numero stimato di beneficiari:

(meno di 10 - da 10 a 50 - da 51 a

100 - da 101 a 500 - da 501 a 1000 - oltre 1000)

18. Gli stati membri dovrebbero fornire una giustificazione motivata delle ragioni che fanno ritenere il regime di aiuto compatibile col Trattato se tali ragioni non sono chiaramente evidenziate dagli obiettivi dell'aiuto definiti nella notifica a causa della natura intrinseca del regime. La giustificazione deve essere accompagnata, se del caso, dal necessario materiale statistico.

19. Altre informazioni utili

**ALLEGATO 2
INFORMAZIONI
COMUNICATE DAGLI
STATI MEMBRI SUGLI
AIUTI DI STATO
CONCESSI IN VIRTÙ
DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 68/2001 DEL 12
GENNAIO 2001 RELATIVO
ALL'APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 87 E
88 DEL TRATTATO CE
SUGLI AIUTI DESTINATI
ALLA FORMAZIONE**

Numero dell'aiuto: (questo numero sarà dato dalla DG Concorrenza)

Stato membro:

Regione:

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:

Base giuridica:

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Intensità massima dell'aiuto:

Data di applicazione:

Durata del regime o durata dell'aiuto singolo concesso:

Obiettivo dell'aiuto:

Settore economico interessato (o settori):

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Altre informazioni:

ALLEGATO 3

MODELLO DI

RELAZIONE PERIODICA
DA TRASMETTERE ALLA
COMMISSIONE SUI
REGIMI DI AIUTI
ESENTATI DA UN
REGOLAMENTO DI
ESENZIONE
PER CATEGORIA

Informazioni sintetiche richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Stato membro: Italia

Regione: Emilia - Romagna

1. Titolo del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere

presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;

3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);

3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;

3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS [1] o a un livello più dettagliato, oppure distin-

guendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;

3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario

4. Altre informazioni ed osservazioni.

APPENDICE

Riferimenti normativi

- Articoli 87,88,89 Trattato CE

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,

oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in

modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura

abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

* * *

- Regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio, del 7/5/1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
- Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22/3/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
- Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, del 12/1/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12/1/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12/1/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a

favore delle piccole e medie imprese (PMI);

- Regolamento CE n. 1407/2002 del Consiglio del 23/7/2002, relativo agli aiuti di Stato all'industria carboniera;
- Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Principali atti della Commissione in materia di aiuti

Comunicazione 97/C/146 (*imprese nei quartieri urbani svantaggiati*)

Comunicazione 98/C48/02 (*Ricerca e Sviluppo*)

Comunicazione 98/C74/06 e Comunicazione 2000/C258/06 (*aiuti a finalità regionale*)

Comunicazione 99/C288/02 (*salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà*)

Comunicazione 2000/C232/10 (*settore agricolo*)

Comunicazione 2000/C71/07 (*aiuti concessi sotto forma di garanzie*)

Comunicazione 2001/C19/05 (*pesca ed acquacoltura*)

Comunicazione 2001/C37/03 (*tutela*

dell'ambiente)

Comunicazione 2001/C235/03 (*aiuti di Stato e capitale di rischio*)

Comunicazione 2001/C252/03 (*pubblicità dei prodotti*)

Comunicazione 2002/C70/04 (*disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento*)

Comunicazione 2002/C324/02 (*orientamenti sugli aiuti per i test TSE, i capi morti ed i rifiuti da macello*)

Ulteriori informazioni generali o materiali relativi alla tematica degli aiuti di Stato possono essere ricercate sui siti:

http://www.europa.eu.int/com/competition/index_it.html

<http://www.politichecomunitarie.it>